

ALLEGATO 4

Dichiarazione personale ai fini dell'esclusione dalla graduatoria di Istituto ai sensi degli artt.13 (c. 2) e 40 (c. 2) del CCNI Mobilità triennale 6/3/2019

Alla Dirigente
dell'I.C. di BOZZOLO

Il sottoscritt _____ nat a _____ il _____
docente/ATA a tempo indeterminato in servizio per il corrente a.s. presso codesto Istituto

dichiara sotto la propria responsabilità

e consapevole di quanto disposto dall'art 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci

di essere beneficiario di precedenza/e, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 13, c. 2, e 40, c. 2, del C.C.N.I. triennale sottoscritto il 6/3/2019, ai fini dell'esclusione dalla Graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei perdenti posto, fatta salva la condizione prevista al punto a) "a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento", **di seguito elencate**
Barrare la precedenza in assenza di indicazioni la dichiarazione non sarà valida

Si ricorda che per tutte le condizioni specifiche di applicazione delle precenze va fatto riferimento a quanto contenuto nel CCNI 6/3/2019

1. DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE (Punto I)

- personale scolastico non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82)

2. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE (Punto III)

- disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità civile superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)
- personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

3. ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (Punto IV)

- Assistenza al coniuge;
- Assistenza al figlio con disabilità';
- Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità';
- Assistenza da parte di chi esercita la tutela legale (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente)

Inoltre, dichiara di aver presentato/che presenterà per l'anno scolastico _____ domanda volontaria di trasferimento per il comune di _____, dove risiede il familiare assistito.

4. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (punto VIII)

- In esercizio del mandato

Il sottoscritto si impegna a presentare all'Istituto, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare l'eventuale venir meno delle condizioni che hanno dato titolo alla precedenza espressa, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di trasferimento.

Data _____

Firma _____

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui regolamento (UE) 2016/679 e al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Estratto CCNI art 13 (per il solo personale docente) e art. 40 (per il solo personale ATA)

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.

a) I beneficiari delle precedenzae previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

a) l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui **al punto IV** si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.

b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L'esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita. Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.

c) Il personale beneficiario delle precedenzae di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all'individuazione dei perdenti posto.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

(omissis)

b) Le precedenzae di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, compresa l'individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento.

*c) In riferimento a quanto previsto al precedente art. 11 comma 8, il diritto all'esclusione dei beneficiari delle precedenzae di cui al comma 2 dalla graduatoria per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi).

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE

Il personale beneficiario delle precedenzae di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenzae.

*indicato nel solo art. 13